

STATUTO

Arià - APS

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "**Arià - APS**", associazione non riconosciuta, con sede in via degli Apiari, n.3, in Trieste, nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore). L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'Associazione ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione **Arià APS** persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione **Arià APS** è costituita esclusivamente al fine di svolgere attività di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Tutte le attività dell'Associazione Arià APS sono tutte riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui l'art. 5 del D. Lgs. 117/17 del Codice del Terzo Settore:
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. Il nucleo dei soci fondatori è costituito da persone che, a diverso titolo, sono impegnate da anni nell'inserimento lavorativo di persone con problemi di salute mentale. In particolare in esperienze della Cooperazione sociale Sociale di cui L. 381/91 di tipo B. L'associazione nasce nel aprile 2010 per accompagnare e sostenere le azioni di inserimento lavorativo e disseminazione culturale avviati nel decennio precedente in questo territorio in stretta collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Triestina. L'Associazione si propone in primo luogo la lotta contro la discriminazione delle persone con problemi di salute mentale ed il riconoscimento della propria dignità, della libertà, del diritto a vivere come tutti dentro la società, usufruendo delle cure necessarie; la deistituzionalizzazione intesa non come semplice deospedalizzazione, ma come processo che pone al centro la questione dell'esistenza di chi ha problemi di salute mentale, creando possibilità di riabilitazione, di residenza, di lavoro, di supporto economico attraverso un diverso utilizzo delle risorse oltre che l'indispensabile aiuto e tutela ai familiari. Si propone inoltre in generale la tutela dei diritti delle persone e dei loro familiari, portatrici di handicap e/o svantaggio, fisico, psichico e sensoriale, e di problematiche riconducibili all'emarginazione ed all'esclusione sociale (ex tossicodipendenti, ex detenuti, giovani e anziani) attraverso:
- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - la ricerca e la promozione culturale;
 - la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica;
 - la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, ovvero orientamento ed accompagnamento nell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali e tributarie nonché nella ricerca di agevolazioni ed aiuti pertinenti socio - sanitari;
 - il conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
 - l'aggregazione di cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - il favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci;

- la collaborazione con enti pubblici e privati e con le Organizzazioni del Terzo Settore di cui D. Lgs.117/17 per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- 4. *L'Associazione potrà inoltre:* svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. - partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; - svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali; - stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; - stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- 5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
- 6. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.
- 8. L'Associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana.
- 9. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi e, rendite, proventi d altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono deliberate dal consiglio direttivo che autorizza il legale rappresentante o chi ne fa le veci a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

e. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

3. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

4. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 4 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 5 - Divieto distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Responsabilità ed assicurazione

2. L'Associazione Arià APS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
3. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
5. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 7 - Raccolta fondi

1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 8 - Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo;
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile;
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a. - dimissioni volontarie;
 - b. - morte;
 - c. - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione;
4. L'attività dei soci volontari deve essere libera e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate, sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati;
 5. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati è soggetta ai limiti dell'art. 36 C.T.S.;
 6. In base alle disposizioni del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) – “Codice in materia di Protezione dei dati Personali”, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
 7. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa, o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azione o quote di natura patrimoniale (vedi articolo 35 comma 2 Lgs. 117/2017)
 8. E' prevista l'ammissione come Soci di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.
 9. Il numero degli associati non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Art. 9 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la sua responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
2. Gli associati di maggiore età purché in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio;

3. Essi hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
4. Gli associati hanno il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.
5. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta previa istanza scritta del libro soci, del libro dei volontari, del libro delle delibere dell'assemblea soci, del libro delle delibere dell'organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo, libro delle delibere di eventuali organi di controllo.
6. Nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità, l'esercizio del diritto di voto e di partecipazione in Assemblea, in caso di minore età, si ritiene attribuito ex legge, ai sensi dell'art. 320 del C.C., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. I minori hanno la possibilità di associarsi e, di conseguenza, di esercitare tutti i diritti derivanti dallo status di socio.
7. Qualora la domanda di socio venga rigettata dal Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulle domande non accolte.

Art. 11 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - Organi di Controllo – Collegio Arbitrale

Art. 12 – Assemblea

1. Composizione dell'Assemblea: l'Assemblea è composta da tutti i soci, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente in alternativa il socio può delegare il voto un solo altro componente dell'Assemblea. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di altri 3 soci. Hanno diritto di voto i soci che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
2. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - ✓ Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - ✓ Approva il bilancio di esercizio;
 - ✓ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ✓ Delibera sull'esclusione degli associati;
 - ✓ Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - ✓ Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ✓ Delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- ✓ Delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- 4. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario
- 5. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
- 6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 7. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
- 8. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
- 9. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ✓ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- ✓ eleggere i membri del consiglio direttivo;
- ✓ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ✓ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ✓ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ✓ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ✓ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ✓ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ✓ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ✓ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazione di Promozione Sociale).
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

6. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - -eleggere il Presidente;
 - -eleggere il vicePresidente con funzioni vicarie;
 - -assumere il personale;
 - -nominare il segretario;
 - -fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - -sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - -determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - -accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - -ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - -nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 15 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del

comitato.

Art. 16 - Organo di Controllo – Collegio Arbitrale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D. Lgs n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo – Collegio Arbitrale, anche monocratico
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale che giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 17 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 18 - Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 19 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Bilancio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 22 - Devoluzione del Patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. assemblea c.c.:
 - ✓ quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - ✓ per le altre cause di cui all'art. assemblea c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Revisore Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D.Lgs. n.117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



PROBVS 1 ALLOCATO

Registrato a Trieste il
Serie 3 - Liquidati C
(Euro
Versati il

11/07/2022
200,00
04/01/2020

al €
2755
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria RISPETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LOVERDE